

Milano, 29 marzo 2016

Al Ministro della Giustizia

Alla Presidenza Gruppi e alle Commissioni Giustizia – Senato e Camera

OGGETTO: riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace – appello per ricondurre la gestione del personale amministrativo alla responsabilità della dirigenza amministrativa.

Al comma 12 dell'art. 2 del disegno di legge C.3672, recante delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, si dice testualmente:

*12. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), il Governo disciplina il coordinamento dei giudici onorari di pace, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere che l'ufficio del giudice di pace sia coordinato **dal presidente del tribunale, il quale provvede a tutti i compiti di gestione del personale di magistratura ed amministrativo;***

Ci preme segnalare preliminarmente che **il nuovo dettato normativo trascura di considerare che presso dodici grandi uffici del giudice di pace è prevista in organico la figura del dirigente amministrativo, responsabile, per norma di legge, della gestione del personale.**

Per questi grandi uffici del giudice di pace si verificherebbe, in sostanza, **un contrasto normativo** tra l'art. 2 del D. Lgs. n. 240 del 2006, **che assegna la gestione del personale amministrativo al dirigente amministrativo**, e la nuova disposizione del disegno di legge di riforma della magistratura onoraria, **che attribuisce la stessa gestione al presidente del Tribunale.**

Per di più, nel caso fosse definitivamente approvato il comma sopra riportato, **il presidente del tribunale**, che, pur formulando indirizzi, **non è responsabile della diretta gestione del personale del tribunale**, affidata al dirigente amministrativo, **finirebbe**, paradossalmente, **per esserlo riguardo al personale di un altro ufficio**, quello del giudice di pace.

Detta nuova disposizione pare, in sostanza, presentare i tratti di una forte incoerenza con il generale riparto delle competenze, fondato su una normativa di rango primario, tra magistrato capo dell'ufficio giudiziario e dirigente amministrativo.

Le disposizioni sulla governance degli Uffici Giudiziari rispondono ad un preciso assetto duale dell'amministrazione giudiziaria di rilievo costituzionale.

L'art. 2 del D. Lvo 240/2006 statuisce: "il dirigente amministrativo (...) è responsabile della gestione del personale amministrativo, da attuare in coerenza con gli indirizzi del magistrato capo dell'ufficio e con il programma annuale delle attività".

Momento di condivisione è anche la definizione concorde del programma annuale delle attività (art. 4 del decreto), con la necessaria distinzione tra i diversi livelli di responsabilità e le correlate competenze.

Nell'esercitare il suo potere di indirizzo il capo dell'ufficio definisce le linee strategiche di azione, ma non gestisce direttamente risorse umane ed economiche, per evitare un diretto coinvolgimento, dannoso per la terzietà e l'autonomia che deve connotare la funzione giurisdizionale.

Un modello gestionale virtuoso riteniamo debba fondarsi sulla responsabilizzazione del dirigente amministrativo e sulla distinzione delle sue funzioni da quelle del magistrato capo dell'ufficio.

Il comma 12 dell'art. 2 del disegno di legge C.3672 potrebbe essere, considerato questo contesto normativo, così riformulato:

*12. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), il Governo disciplina il coordinamento dei giudici onorari di pace, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere che l'ufficio del giudice di pace sia coordinato dal presidente del tribunale, il quale provvede a tutti i compiti di gestione del personale di magistratura e **definisce gli indirizzi che il dirigente amministrativo del tribunale o, se previsto in organico, quello del giudice di pace, deve attuare nella gestione del personale amministrativo;***

Crediamo non sia realistico puntare, come pare si voglia fare con la norma in discorso, sulla autosufficienza della figura dirigenziale magistratuale, a detrimento di un modello di governo degli uffici giudiziari che preveda una integrazione di ruoli e competenze.

Le risorse umane, la direzione, l'impiego del personale amministrativo vanno lasciati a dirigenti appositamente reclutati e formati, chiamati ad adottare eventuali provvedimenti disciplinari e valutati per i risultati conseguiti.

Facciamo pertanto appello al Ministro della Giustizia e alle forze politiche affinché vogliano promuovere la modifica del comma 12 dell'art. 2 del disegno di legge C.3672, nel senso di ricondurre la gestione del personale del giudice di pace alla responsabilità della dirigenza amministrativa, eliminando ogni possibile fraintendimento.

Nicola Stellato
presidente

